

**Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri**

**Prima analisi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”**



(d. 123)

Roma, 29 ottobre 2012



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Armando Zambrano	Presidente
Ing. Fabio Bonfà	Vicepresidente Vicario
Ing. Gianni Massa	Vicepresidente
Ing. Riccardo Pellegatta	Segretario
Ing. Michele Lapenna	Tesoriere
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Gaetano Fede	Consigliere
Ing. Andrea Gianasso	Consigliere
Ing. Hansjörg Letzner	Consigliere
Ing. iunior Ania Lopez	Consigliere
Ing. Massimo Mariani	Consigliere
Ing. Angelo Masi	Consigliere
Ing. Nicola Monda	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Angelo Valsecchi	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048

www.tuttoingegnere.it



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Luigi Ronsivalle	Presidente
Ing. Luigi Panzan	Vice Presidente
Ing. Fabrizio Ferracci	Consigliere Segretario
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Francesco Cardone	Consigliere
Ing. Giovanni Margiotta	Consigliere
Ing. Salvatore Noè	Consigliere
Ing. Maurizio Vicaretti	Consigliere
Dott. Massimiliano Pittau	Direttore

Sede: Via Dora, 1 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it

Il presente testo è stato redatto dal dott. Antonello Pili.

INDICE

1. I principali contenuti del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179	Pag.	1
2. Agenda e Identità digitale	“	2
3. Amministrazione digitale e dati di tipo aperto	“	4
4. Ricerca innovazione e comunità intelligenti	“	8
5. Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative	“	9




1. I principali contenuti del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179

Il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.245 del 19 ottobre 2012. Attualmente, la legge di conversione del Dl risulta assegnata alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, in sede referente (A.S. 3353).

Il decreto, ribattezzato "Crescita 2.0" o secondo "Decreto Crescita", è composto da 39 articoli con norme che spaziano dalla realizzazione di Infrastrutture e servizi digitali, alla creazione di nuove imprese innovative (startup); passando per l'adozione di strumenti fiscali per facilitare la realizzazione di opere infrastrutturali, lo stanziamento di risorse necessarie ad abbassare il divario digitale che caratterizza ancora diverse aree del paese (per un totale di 750 milioni di euro) per finire con diverse semplificazioni (in materia ambientale) connesse alla posa della fibra ottica.

Una buona parte delle norme del secondo Dl "Crescita 2.0" sono incentrate sul tentativo di porre l'innovazione tecnologica come fattore centrale per la crescita e il rafforzamento della competitività delle imprese. Senza tralasciare, però, l'economia "tradizionale" con un occhio di riguardo alla realizzazione delle grandi infrastrutture e il conseguente tentativo di rilancio del settore delle costruzioni.

Di seguito se ne analizzano le principali disposizioni.



2. Agenda e Identità digitale

Nella sezione I del DL 179, denominata AGENDA E IDENTITÀ DIGITALE, si illustrano i principi per l'attuazione dell'Agenda digitale e si elencano, nello specifico, gli strumenti operativi necessari alla sua attuazione.

All'art. 1, *Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato (...)* oltre ai principi guida della legge, si fa riferimento, ad esempio, all'attuazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri teso a *"l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica"*. E' facile intuire come la progettazione e realizzazione di questo documento sia di estremo interesse per gli ingegneri dell'informazione. E infatti, sempre al comma 3 si può leggere che *"Le modalità tecniche sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno (...)"*.

L'Art. 2 fa riferimento, invece, alla creazione dell'*Anagrafe nazionale della popolazione residente* (ANPR) quale base dati di interesse nazionale, cui le pubbliche amministrazioni dovranno fare esclusivamente riferimento per la raccolta dei dati dei cittadini. Ciò implica la realizzazione di infrastrutture informatiche particolarmente complesse e che presumibilmente dovrebbero essere dotate di un alto livello di sicurezza. Anche in questo caso, per la concreta attuazione dell'ANPR, potranno essere tenute in debita considerazione le proposte della categoria.

Infatti, *con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri* saranno stabilite:

- a) le garanzie e le misure di **sicurezza** da adottare nel trattamento dei dati personali, (modalità accesso e tempi di conservazione dei dati (...));
- b) i criteri per l'**interoperabilità** dell'ANPR con le altre banche dati (...);
- c) l'**erogazione di altri servizi** resi disponibili dall'ANPR, tra i quali ad esempio, il servizio di invio telematico delle



attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati (...))».

Sulla scia della realizzazione dell'ANPR sarà possibile concretizzare, come indicato all' Art. 3 il *Censimento continuo della popolazione effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale*, (...). Inoltre, come si legge al comma 2 sono altresì stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC), (...).

Ancora, all'art.4 si fa riferimento al **Domicilio digitale del cittadino** con il fine di facilitare la comunicazione (con evidenti risparmi di tempo e risorse) tra cittadino e pubblica amministrazione. Tale indirizzo verrà inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e sarà reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, per la comunicazione tra Pa e cittadini.

Sulla scia della creazione del domicilio digitale dovrebbe nascere, entro 6 mesi dall'approvazione delle legge di conversione anche, come indicato all'Art. 5, (...) *l'indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti (INI)* per favorire lo scambio di documenti tra le imprese, i professionisti e la pubblica amministrazione. Questo indice prevede espressamente la collaborazione degli Ordini; esso infatti sarà, basato sugli elenchi delle Pec già presenti presso gli ordini professionali. L'accesso all'INI-PEC sarà consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti. Al comma 5 si fa riferimento alla definizione delle modalità di comunicazione, tramite regolamento, tra gli ordini professionali e il futuro elenco delle Pec, su cui molto probabilmente, i consigli nazionali si dovranno e potranno esprimere.



3. Amministrazione digitale e dati di tipo aperto

Altri contenuti di interesse per la categoria sono elencati nella *Sezione II*, rubricata "Amministrazione digitale e dati di tipo aperto".

All'art. 6 si fa riferimento alla *Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili* con l'introduzione di alcune modifiche al Codice dell'amministrazione digitale. Secondo le nuove norme, tutte le procedure per l'acquisto di beni e servizi da parte delle PA dovranno essere svolte esclusivamente per via telematica, così da garantire maggiore trasparenza e tempistiche più celeri.

Successivamente, all'art. 8 si parla di *Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto*. E', del resto, abbastanza facile rendersi conto di come il sistema paese si possa avvantaggiare, sotto vari punti di vista (ambientale ed economico tra tutti) dalla creazione di un efficace sistema di mobilità. Anche in questo caso, quindi, il ruolo degli ingegneri potrà risultare centrale per fornire contributi e suggerimenti alla progettazione e realizzazione di tutti quegli strumenti orientati a migliorare e rendere più efficiente ed efficace la mobilità dei cittadini.

Ciò, come indicato all'articolo 8 del DL 179, potrebbe cominciare attraverso l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili nel trasporto pubblico locale riducendo i costi connessi all'emissione dei titoli di viaggio.

Ma è, soprattutto, sul lato dei cosiddetti sistemi di trasporto intelligenti (ITS) che si potranno realizzare le maggiori innovazioni, con ricadute durature ed evidenti sui cittadini. Ad esempio, consentendo la diffusione di nuovi servizi informativi su traffico e viabilità, la prenotazione di aree di parcheggio sicure, i servizi di emergenza su strada, o la pianificazione, sulla base del traffico e delle condizioni delle strade, dei migliori itinerari possibili negli spostamenti dentro o tra le città. Si parla poi tra l'altro di collegamenti telematici tra veicoli e infrastruttura di trasporto e la



predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabil.;

Anche in questo importantissimo ambito sarà necessario, per la categoria intervenire attivamente nella definizione dei decreti attuativi, anche per gli importanti ambiti di mercato che da esso si possono originare. Entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto legge, infatti ***"sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS"***.

E' necessario, inoltre, porre attenzione al contenuto del comma 10 e del comma 13 che fanno riferimento agli strumenti informatici finalizzati alla semplificazione della gestione dei trasporti marittimi (navi in partenza e arrivo dai porti) *"attraverso due sistemi SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi (...) e PMIS, Port management Information System: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali (...)"*. Anche in questo caso *"con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le modalità per la trasmissione elettronica dei dati assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net, la piena accessibilità delle informazioni alle altre autorità competenti (...). L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far data dal 1° giugno 2015 (...)"*.

L'art.9 del decreto introduce, invece, alcuni elementi innovativi **nella gestione del grande patrimonio informativo pubblico** che, nell'auspicio del legislatore dovrebbe diventare maggiormente accessibile e utilizzabile dai cittadini e dalle imprese per favorire la crescita economica, la partecipazione e la trasparenza amministrativa.

Le amministrazioni dovranno rendere disponibili i propri dati in formato digitale, e condividere le informazioni che gestiscono coinvolgendo i cittadini, la società civile e il sistema produttivo in un gestione più efficace della risorse pubbliche. Un primo passo verso la



condivisione dei dati, come si legge nell'art.9, sarà l'approvazione di un regolamento, con la modifica del codice dell'amministrazione digitale, che dovrà disciplinare l'uso dei dati in possesso delle amministrazioni e la loro condivisione con cittadini e imprese con formati aperti.

Un ulteriore ambito di interesse per la categoria riguarda il filone **dell'istruzione digitale**. Dall'anno accademico 2013-2014, verrà, infatti, introdotto il **fascicolo elettronico dello studente** con l'obiettivo di gestire in maniera informatizzata tutti gli aspetti dell'intera carriera universitaria, raccogliendo documenti atti e dati relativi al percorso formativo di ogni studente. Inoltre, attraverso una migliore e più efficace dei informativi tra gli atenei, si potrà facilitare e semplificare la mobilità degli studenti anche a livello internazionale.

Inoltre, dall'anno scolastico 2012-2013, in alcune zone del paese particolarmente isolate e con un ridotto numero di alunni (ad esempio le piccole isole o i comuni montani) sarà possibile creare *centri scolastici digitali* che dovrebbero consentire agli alunni di seguire le lezioni da remoto.

Nel primo caso, sarà necessario monitorare il processo di creazione del fascicolo, che se adeguatamente progettato potrebbe tornare utile nell'ipotesi di accertamento puntuale delle competenze di ogni studente. E nel secondo caso, sarà invece, fondamentale far realizzare piattaforme di apprendimento a distanza che riescano a superare tutte le criticità che proprio tale tipo di modalità di formazione pone.

Un altro settore cruciale su cui fare innovazione è senza dubbio quello **sanitario** che proprio per la sua cruciale importanza deve essere tenuto in adeguata considerazione. Se ne parla agli art.12 e 13 del DL 179 con la proposta di creazione del *Fascicolo sanitario elettronico*, della cartella e della prescrizione medica digitale.

Il fascicolo sanitario elettronico (FSE), dovrà contenere tutti i dati sanitari e sociosanitari dei cittadini, in modo da poterne ricostruire l'intera storia clinica. Il fascicolo potrà essere aggiornato da vari soggetti che, nell'ambito del servizio sanitario pubblico, hanno



in cura gli assistiti. Alla fine del processo le strutture sanitarie pubbliche (e private accreditate) dovranno conservare le cartelle cliniche solo in forma digitale. Paiono superflue, in questo caso, le osservazioni sulle importanti ricadute che si potrebbero avere a livello di gestione della salute dei cittadini, se si realizzasse uno strumento realmente funzionale a tutelarla. Ciò si potrebbe raggiungere ipotizzando una proficua collaborazione tra gli ingegneri dell'informazione ed i professionisti dell'area sanitaria.

All'art. 14 si fa riferimento al **divario digitale**, con interventi mirati al suo azzeramento portando la connessione internet a almeno 2 mbps nelle zone non ancora coperte e nelle aree a fallimento d'impresa. Saranno disponibili a tal scopo circa 750 milioni di euro.


Da valutare con estrema attenzione sono anche i contenuti di un emanando decreto del Ministro dello sviluppo economico, dove sarà **definita la superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo**. La disposizione contenuta nel DL 179 prevede: *«Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta sarà sostituito da una attestazione di conformità del gestore»*.



4. Ricerca innovazione e comunità intelligenti

Di notevole attrattiva per la categoria e dalle potenziali grandi ricadute a livello socioeconomico, sono, anche, i contenuti della sezione VII denominata RICERCA, INNOVAZIONE E COMUNITÀ INTELLIGENTI. Più specificatamente, all'Art. 19, si parla di promozione, definizione e sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione, connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle **comunità intelligenti**, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a **banda ultralarga**, fissa e mobile e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la mobilità, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.

L'art 20 definisce gli aspetti tecnici per la gestione delle comunità intelligenti (PNCI) e dei servizi e dei dati che queste producono. Le comunità intelligenti, secondo alcune definizioni sono *intelligenti se adoperano le risorse umane, economiche e tecnologiche in una politica lungimirante tesa a non depauperare, ma anzi ad accrescere il capitale sociale, relazionale, culturale e ambientale in un contesto di coesione sociale, di partecipazione civica, di inclusione.*



5. Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative

Altri ambiti di innovazione su cui concentrare l'attenzione sono quelli presenti nella *Sezione IX MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE*

Secondo il Governo, queste sono misure che *introducono per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di **nuove imprese innovative (startup)***. Per il finanziamento delle startup è previsto lo stanziamento di circa 200 milioni di euro.

Nel decreto legge, all'art.25 comma 2, sono elencate per punti tutte le caratteristiche dimensionali, organizzative e tecniche che le startup devono possedere per essere ammesse alle agevolazioni. All'art.27 sono, inoltre, elencate alcune agevolazioni fiscali, nella formazione del reddito da lavoro per gli amministratori, i dipendenti, collaboratori e fornitori. Inoltre al comma 4 è da segnalare **che il compenso per i servizi (inclusi quelli professionali) resi a favore delle start-up innovative non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto.**

All'art.28 sono elencate alcune agevolazioni nell'assunzione di personale. All'art.29, sono elencati gli incentivi all'investimento in start-up (ad esempio, agevolazioni fiscali per chi investe in questo tipo di imprese). Così facendo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l'assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un'impresa startup.

Infine, alla *Sezione X, ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA DEL PAESE*, all'art. 33, comma 1, sono elencate le disposizioni per incentivare la realizzazione di **nuove infrastrutture** e che riguardano, essenzialmente, l'introduzione di un credito di imposta del 50% come contributo pubblico alla realizzazione di opere strategiche e di importo superiore a 500 milioni di euro. In questo modo sarà



possibile, secondo il Governo, *favorire la realizzazione di un considerevole numero di grandi infrastrutture, senza incidere sulle entrate erariali* stimolando al contempo l'indotto, che va delle imprese di costruzioni alla progettazione con una ricaduta positiva anche per le entrate pubbliche.

Infine, con la norma contenuta all'art.36 **Misure per il rafforzamento dei Confidi** si pone attenzione al miglioramento degli strumenti finanziari finalizzati all'accesso al credito. Si consente proprio ai Confidi un rafforzamento a livello patrimoniale, con la possibilità di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi costituiti da contributi dello Stato o di altri enti pubblici. Secondo le stime del Sole24ore, così facendo, si dovrebbero portare ulteriori 250 milioni di euro sul mercato del credito da destinare a imprese e professionisti. La norma vuole favorire l'accrescimento delle dimensioni patrimoniali dei Confidi, necessario a controbilanciare appunto la maggiore quantità di fidi erogati.